

Comune di Bomporto

Sindaco

Alberto Borghi

Ufficio Tecnico

Geom. Roberto Cremonini - Responsabile Area Tecnica

Geom. Glauco Pellacani

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 2° stralcio

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2012 e artt. 7 e 8 dell'Ord. Comm. 60/2013

a cura di:

Arch. Carla Ferrari

collaboratori:

Ivan Passuti

Giulia Gadda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Approvazione - Maggio 2015

**PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
2° stralcio**

ai sensi della LR 16/2012 e s.m. e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Indice

1.	IL QUADRO LEGISLATIVO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	2
2.	IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	6
2.1	IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE COME STRUMENTO DI MODIFICA DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE	pag.	7
2.2	IL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	8
2.2.1	Oggetto del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione	pag.	8
2.2.2	Condizioni del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012	pag.	9
2.2.3	I criteri adottati per la revisione della disciplina di tutela del PSC alla luce della verifica dello stato di conservazione post-sisma 2012	pag.	10
2.3	MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI IN ATTUAZIONE DEL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE	pag.	17
	Allegato - ESITI DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DI TUTELA	pag.	18

1. IL QUADRO LEGISLATIVO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il Piano della Ricostruzione è previsto dall'art. 12 della LR n. 16 del 21.12.2012, che assegna ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la facoltà di dotarsi di uno specifico piano, denominato "Piano della ricostruzione", con il quale disciplinare:

- a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all'art. 3 della LR 16/2012;
- b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
- c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione può individuare le UMI che necessitano di modifica della disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica, stabilendo i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate, ai fini della conservazione dei tessuti urbani da ricostruire, e ogni altra regolamentazione di dettaglio necessaria per procedere con intervento diretto alla realizzazione degli interventi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della LR 16/2012, nei centri storici, il piano della ricostruzione può prevedere opere di miglioramento di ordine architettonico, ambientale e infrastrutturale dei tessuti urbani, valorizzando gli aspetti peculiari e riconoscibili dell'organizzazione storica che si sono conservati e ricreando nuovi valori dell'ambiente urbano, ove quelli originari non risultino più recuperabili. A tal fine, il piano può disciplinare interventi di modifica della morfologia urbana esistente, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con variazioni delle sagome e dei sedimi di ingombro.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione provvede, ove necessario, con riguardo agli edifici danneggiati, alla revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica, tenendo in considerazione la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. Al fine di valutare l'opportunità della revisione della disciplina di tutela, il Piano della Ricostruzione si avvale di accertamenti tecnici e delle perizie asseverate presentate da professionisti abilitati ai sensi dell'art. 6 della stessa LR 16/2012.

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 12 della LR 16/2012, il Piano della ricostruzione può individuare, ove del caso:

- a) gli ambiti del territorio comunale inidonei alla ricostruzione degli edifici, per le caratteristiche morfologiche o geologiche del sito o per i vincoli ambientali di inedificabilità che gravano sull'area;
- b) gli edifici, localizzati all'interno del territorio urbanizzato, da delocalizzare per l'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti. Per queste situazioni il piano della ricostruzione individua le aree nelle quali

attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili e aree dismesse, collocate all'interno del territorio urbanizzato e a processi di addensamento del tessuto urbano esistente. Qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o produttivi, negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica, il piano della ricostruzione deve programmare la contestuale realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità;

- c) le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale dei luoghi, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio).

Ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 12 della LR 16/2012, allo scopo di assicurare la fattibilità dell'intervento di delocalizzazione, la delibera di adozione del piano è corredata da una apposita relazione circa il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, attraverso la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11, della legge regionale n. 20 del 2000 o dell'articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2002, ovvero che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo. Allo scopo di assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, i contenuti del piano possono essere oggetto di accordi preliminari con i privati, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000, anche promossa dai soggetti privati interessati, i quali, a tal fine, possono predisporre proposte sui contenuti del piano della ricostruzione e sulla relativa attuazione, assicurando il completo finanziamento delle opere attraverso le risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, garantendo il miglioramento dei requisiti energetici e di sicurezza degli edifici oggetto dell'accordo, nonché la qualificazione dei soggetti attuatori degli interventi.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 12 della LR 16/2012, il piano della ricostruzione può stabilire misure premiali (incentivi volumetrici, proporzionali al costo economico degli interventi previsti e altre forme di premialità legate, in modo progressivo, ai livelli prestazionali raggiunti ai sensi dell'articolo 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000) per incentivare processi di addensamento urbano, qualificazione delle dotazioni territoriali e del patrimonio edilizio esistente, privilegiando gli ambiti urbani a bassa densità territoriale ovvero caratterizzati dalla presenza di funzioni dismesse o in corso di dismissione, dalla scarsa qualità del patrimonio edilizio esistente, sia in termini architettonici sia dell'efficienza energetica, della sicurezza e della qualità ecologico ambientale.

Il procedimento di adozione, approvazione ed efficacia del Piano della ricostruzione sono disciplinati dall'art. 13 della LR 16/2012, con le specificazioni di cui DGR_ER 1107/2013 che detta le "Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)".

Gli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27.05.2013 specificano i contenuti del Piano della ricostruzione e ne definiscono gli elaborati costitutivi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 60/2013, le varianti alla strumentazione urbanistica vigente indispensabili per promuovere gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attengono in

particolare alla:

- a) modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente su rilascio dei titoli abilitativi, ai fini della revisione del vincolo con modifica della categoria di intervento e dell'integrazione della disciplina delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici;
- b) modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici;
- c) delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa del sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell'ordinanza n. 86 del 2012 e smi riconducibili a:
 - edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua o nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche;
 - fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola
 - edifici incongrui;
 - edifici del territorio urbanizzato, che necessitino di delocalizzazione per esigenze di miglioramento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti.
- d) individuazione, a seguito della microzonazione sismica, delle aree a diversa pericolosità sismica e, in particolare, di quelle meno idonee per interventi di ricostruzione, in quanto caratterizzate da elevata amplificazione, e quelle in cui la realizzazione delle opere richieda interventi che ne riducano la pericolosità sismica locale, quali ad esempio il consolidamento del terreno di fondazione in presenza di elevato rischio di liquefazione.

Gli ambiti interessati dalle varianti di cui alle lettere b), c) e d) devono contenere l'analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'OPCM n. 4007 del 2012 e successive ordinanze.

Nel caso di delocalizzazione di cui alla lett. c), con l'esclusione dei casi in cui sia possibile un contermine e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà, il Piano della Ricostruzione individua contestualmente e stabilisce la disciplina urbanistica sia dell'area di sedime degli edifici crollati o demoliti sia dell'area di riedificazione nella quale attuare la ricostruzione degli edifici, secondo le priorità indicate all'art. 12, comma 7, della LR n. 16 del 2012.

I contenuti, di cui alle precedenti lettere, **possono essere oggetto di più stralci del Piano della Ricostruzione** cui conseguono le rispettive approvazioni ai sensi dell'art. 13 della LR n. 16 del 2012.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale 60/2013, in caso di modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi, il Piano della Ricostruzione stabilisce i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate e ogni altra regolamentazione di dettaglio propria dei piani urbanistici attuativi, necessaria per procedere con successivo intervento diretto alla realizzazione degli interventi.

La LR 16/2012 stabilisce alcune condizioni per gli interventi di ricostruzione, relativi agli edifici del territorio rurale non soggetti a tutela del PSC che, necessariamente, valgono per gli edifici di cui il Piano della Ricostruzione elimini il vincolo di tutela. In particolare:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012, *"Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'articolo 6, comma 3, trova applicazione la facoltà di modificare la*

sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico. In assenza di tali previsioni nella pianificazione urbanistica, nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione. Con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione.";

- ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della LR 16/2012, "*In caso di edifici danneggiati, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, l'intervento di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.";*
- ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della LR 16/2012, "*Gli interventi di ricostruzione devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche.".* Ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, gli interventi di ricostruzione di cui sopra devono riguardare "un contermino e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà";
- ai sensi del comma 9 dell'art. 9 della LR 16/2012 e s.m., "*E' comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati crollati, localizzati in territorio rurale, che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione.";*

2. IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il Piano della Ricostruzione è disciplinato all'art. 12 della LR n. 16 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" del 21.12.2012 e dagli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60 del 27.05.2013.

In coerenza con la LR n. 16/2012, il Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto assume come obiettivi strategici:

- la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani storici, del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico e del paesaggio urbano e rurale, come elementi identitari della comunità locale,
- il recupero e rinnovo del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma 2012, perseguendo il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici,
- il miglioramento della sicurezza e della qualità del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani e la riduzione della vulnerabilità urbana,
- la ripresa delle funzioni abitative, delle attività sociali, delle attività economiche e produttive, delle attività agricole.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, **i contenuti del Piano della Ricostruzione possono essere oggetto di più stralci**, seguendo il procedimento di approvazione ed efficacia dettato dall'art. 13 della LR n. 16 del 2012.

Il Comune di Bomporto ha ritenuto necessario articolare i contenuti del Piano della Ricostruzione in più stralci:

- il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione è stato dedicato alla revisione della disciplina di tutela del PSC relativa agli edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 (in base alle schede AeDES e alla mappa dei danni, agli accertamenti tecnici e alle perizie asseverate da professionisti abilitati);
- il **2° stralcio del Piano della Ricostruzione** attiene alla revisione della disciplina di tutela del PSC relativa agli **altri edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC** che possono aver subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, ancorché non siano stati oggetto di schede AeDES o accertamenti tecnici o perizie asseverate da professionisti abilitati.

In coerenza con i "Principi generali della ricostruzione" dettati all'art. 3 della LR n. 16 del 21.12.2012, il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione del Comune di Bomporto intende contemperare le seguenti finalità:

- salvaguardare l'identità del paesaggio rurale di Bomporto,
- promuovere ed incentivare il recupero delle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche degli edifici che connotavano il paesaggio rurale, prima degli eventi sismici del maggio 2012, ed in particolare di quelli che il PSC aveva assoggettato a tutela, per le loro caratteristiche storico-architettoniche,
- garantire l'ottimale utilizzo degli edifici a fini agricoli,
- innalzare il livello di sicurezza sismica e ridurre la vulnerabilità, nel rispetto delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008,
- migliorare il rendimento energetico degli edifici, nell'ambito degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della LR 16/2012.

2.1 IL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE COME STRUMENTO DI MODIFICA DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, i Comuni che, ai fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e dell'eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell'art. 12, comma 10, della LR n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica **variante allo strumento urbanistico vigente** denominata **Piano della Ricostruzione**, con il quale disciplinare:

- a) le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell'inserimento paesaggistico, dell'efficientamento energetico e della qualificazione dell'assetto urbano;
- b) ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;
- c) gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione sismica.

A tal fine il Comune può prevedere incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.

Il Piano della Ricostruzione, ai sensi della LR 16/2012 è quindi uno strumento di tipo "straordinario" con il quale affrontare "problematiche e situazioni straordinarie" che necessitano di modifiche o specificazioni cartografiche o normative degli strumenti urbanistici vigenti. Il Piano della Ricostruzione non è quindi uno strumento urbanistico in se' ma è appunto uno strumento straordinario che modifica, ove e se necessario, il PSC e il RUE, che continueranno quindi ad essere gli strumenti urbanistici da utilizzare anche dopo l'approvazione del Piano della Ricostruzione.

Il Comune di Bomporto ha ritenuto necessario articolare i contenuti del Piano della Ricostruzione in più stralci, il cui **2° stralcio attiene alla revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa agli **edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC** che non erano stati presi in considerazione nel 1° stralcio del Piano della Ricostruzione ma che possono aver subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, ancorché non siano stati oggetto di schede AeDES o accertamenti tecnici o perizie asseverate da professionisti abilitati.

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione assume le modifiche alla classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico introdotte dal 1° stralcio del Piano della Ricostruzione al fine di avere come risultato una **modifica organica degli strumenti urbanistici a cui accede**.

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione in applicazione della LR 16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, introduce le necessarie modifiche agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Bomporto, ed in particolare:

- al PSC (Piano Strutturale Comunale),
- al RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio).

La presente Relazione illustrativa del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione è redatta ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013 e descrive, alla luce delle conseguenze del sisma, le situazioni che impongono di modificare la disciplina urbanistico-edilizia vigente, motivandone le ragioni. La relazione è accompagnata da una tavola di piano (come richiesto alla lettera c del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013) e da elaborati normativi e cartografici di variante al PSC e al RUE vigenti (come richiesto alla lettera d del comma 1 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale 60/2013).

2.2 IL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

2.2.1 Oggetto del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione

Il **2° stralcio del Piano della Ricostruzione** del Comune di Bomporto attiene alla **revisione della disciplina di tutela del PSC** relativa agli **edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC** non oggetto di revisione nel 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, in quanto non oggetto di schede AeDES o accertamenti tecnici o perizie asseverate da professionisti abilitati.

In particolare:


- il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione aveva preso in considerazione 147 edifici di interesse storico-architettonico, il cui danno in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012 era determinato in base alle schede AeDES e alla mappa dei danni, agli accertamenti tecnici e alle perizie asseverate da professionisti abilitati,
- il **2° stralcio del Piano della Ricostruzione** prende in considerazione **380 edifici di interesse storico-architettonico** che possono aver subito danni in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012, ancorché non siano stati oggetto di schede AeDES o accertamenti tecnici o perizie asseverate da professionisti abilitati.

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione assume le modifiche alla classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico introdotte dal 1° stralcio del Piano della Ricostruzione al fine di avere come risultato una modifica organica degli strumenti urbanistici a cui accede.

Nei capitoli che seguono sono descritte le condizioni in cui versa il patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico, in relazione alle quali è stata effettuata la rivalutazione dei vincoli di tutela del PSC sugli edifici di interesse storico-architettonico ed i criteri in base ai quali si è operata la revisione della relativa disciplina di tutela.

Considerando che il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione può apportare modifiche alla pianificazione urbanistica vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi dell'art. 12, c1, lett. c) della LR 16/2012 e s.m., **in accoglimento di un'osservazione** da parte dei proprietari di un'area ove è attualmente insediata una cantina vinicola, il PdR_2 prevede una variante al RUE per modificare la classificazione urbanistica di un'area adiacente alla cantina (da AC_0 ad AP_1*), ove ampliare gli edifici esistenti già utilizzati per l'attività della cantina, trasferendovi l'attività che si svolgeva in un immobile colpito

dagli eventi sismici del maggio 2012, ubicato in altra area, in affitto. La superficie del lotto in ampliamento è di circa 650 mq. Trattandosi di un'area compresa nel territorio urbanizzato, la norma del RUE prevede che possa essere proposta una distanza dai confini con le aree residenziali contermini inferiore rispetto ai prescritti 10 metri previsti nei confronti di zone urbanistiche diverse dal produttivo, con un minimo di 5 metri, sulla base dell'esito favorevole di una specifica richiesta di valutazione preventiva, corredata da una relazione di impatto acustico che attesti la compatibilità degli usi da insediare nei confronti dei ricettori nell'intorno, sulla base di un'adeguata rilevazione del clima acustico ai ricettori e di un'adeguata caratterizzazione acustica delle sorgenti, dettagliando la posizione delle sorgenti acustiche e le distanze rispetto ai ricettori, corredata da uno specifico parere tecnico di competenza di ARPA relativo alla possibilità di ridurre la distanza rispetto ai 10 metri.



2.2.2 Condizioni del patrimonio edilizio di interesse storico-architettonico in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012

Ancorché in misura più contenuta rispetto ad altri comuni più colpiti, il patrimonio edilizio storico del territorio comunale di Bomporto è stato interessato in modo significativo dagli eventi sismici del maggio 2012.

Con riferimento agli edifici di interesse storico-architettonico è stata effettuata una ricognizione delle condizioni conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, mediante sopralluoghi presso tutti gli edifici soggetti a tutela.

Nella prima fase del Piano della ricostruzione (1° stralcio), la ricognizione si è concentrata sugli edifici per i quali fosse stato rilevato un danno in base alle schede AeDES e alle perizie asseverate da professionisti abilitati.

Da tale ricognizione è emerso che non tutto il patrimonio edilizio storico era stato oggetto di scheda AeDES, e che vi è una percentuale non irrilevante di fabbricati già abbandonati prima del sisma, per i quali nessuno ha richiesto il sopralluogo di valutazione dei danni, ma che ha subito danni anche consistenti.

Nella seconda fase di elaborazione del Piano della Ricostruzione (2° stralcio), si è quindi provveduto a completare la ricognizione dello stato di conservazione del patrimonio

storico-architettonico, estendendola a tutti gli edifici soggetti a tutela dal PSC, a prescindere dal fatto che sia stato certificato il danno con scheda AeDES in modo da poter avere una ricognizione completa della situazione post-sisma 2012.

La ricognizione è stata effettuata percorrendo il territorio e fotografando gli edifici tutelati danneggiati (sia quelli su cui è operante un vincolo ex D.Lgs. 42/2004 che quelli con vincolo di PSC), anche al fine di raccogliere una documentazione fotografica dello stato post sisma, a corredo ed integrazione della mappa dei danni predisposta sulla base delle schede AeDES.

Sulla base di tale ricognizione è stata operata la revisione della disciplina di tutela del PSC:

- aggiornando le schede di classificazione degli edifici di cui è stato confermato il vincolo di tutela, lasciando l'immagine originariamente presente nella scheda di PSC ed aggiungendo anche l'immagine post-sisma 2012,
- predisponendo un fascicolo che raccoglie tutti i casi in cui sia stato eliminato il vincolo di PSC, con una scheda identificativa per ciascun edificio, in cui è riportata l'identificazione cartografica, l'immagine pre-sisma che era riportata originariamente nella scheda di PSC e alcune immagini dell'edificio nella condizione post-sisma 2012.

Rispetto alla prima fase di rilevamento, alla luce della ricognizione effettuata per il 2° stralcio, si può confermare che i danni hanno riguardato in prevalenza gli edifici a più marcata connotazione agricola, con proporzioni volumetriche imponenti e quindi dominanti sul paesaggio, estremamente fragili e per questo diffusamente danneggiati, a volte già in disuso perché non più necessari o inadatti alla conduzione dei fondi agricoli.

La salvaguardia di questo patrimonio edilizio storico è fondamentale non tanto e non solo per non perdere memoria di un prezioso documento dell'edilizia storica del passato ma soprattutto per non cancellare definitivamente la memoria identitaria collettiva.

2.2.3 I criteri adottati per la revisione della disciplina di tutela del PSC, alla luce della verifica dello stato di conservazione post-sisma 2012

La revisione della disciplina di tutela del PSC operata nell'ambito del presente 2° stralcio, è stata **effettuata in coerenza e continuità con il 1° stralcio** del Piano della Ricostruzione.

La pianificazione urbanistica vigente (PSC e RUE) articola la tutela in due grandi categorie di intervento di tipo conservativo:

- restauro scientifico,
- restauro e risanamento conservativo.

In particolare, il PSC dispone:

- interventi di restauro scientifico, per gli edifici di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e artistico, quali chiese, oratori, maestà, cimiteri e ponti, e altri manufatti di rilevante interesse storico-architettonico e artistico, non già soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
- interventi di restauro e risanamento conservativo, per gli edifici che rivestono interesse sotto il profilo storico-architettonico e tipologico, sia in ambito urbano che rurale. In relazione alle diverse tipologie architettoniche degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo e alla particolare rilevanza nel contesto urbanistico che li ospita, il PSC detta prescrizioni specifiche per le diverse tipologie architettoniche:

- le ville, le case padronali e gli edifici civili di particolare interesse storico-architettonico e artistico;
- i villini urbani e gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico;
- gli edifici civili e rurali di interesse storico-architettonico-tipologico-testimoniale.

Il RUE detta la disciplina urbanistica per le due categorie di intervento sopra indicate (restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo), declinando le norme di intervento in relazione alle diverse tipologie architettoniche (identificate con le sigle RCA, RCB e RCC, nella cartografia e nelle schede del PSC) al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici e le relazioni con il contesto urbanistico che li ospita. In occasione della revisione della disciplina di tutela operata con il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, si è provveduto ad un riordino della normativa relativa alla categoria di intervento del restauro e risanamento conservativo, in coerenza con il DPR n. 380/2001.

La revisione della disciplina di tutela opera in due direzioni:

- 1) l'una rivolta a **valutare se l'edificio debba mantenere il vincolo di tutela del PSC**, in considerazione del danno subito in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012,
- 2) l'altra assume **l'apparato normativo declinato nel PSC e nel RUE attraverso il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, adeguando il RUE alla luce delle ulteriori considerazioni che derivano dall'aver completato la ricognizione su tutti gli edifici soggetti a tutela.**

La scelta di **confermare o meno la tutela di PSC** è di tipo puntuale e tiene in considerazione, oltre allo stato di danno, anche le relazioni con il contesto in cui il fabbricato è ospitato.

Si è ad esempio ritenuto che, **in presenza di danni anche consistenti, ma non di crolli**:

- per gli edifici del centro storico e del territorio urbanizzato, fosse necessario confermare la tutela di PSC, al fine di non snaturare i caratteri identitari del tessuto urbano, i cui connotati sono determinati, in modo rilevante, dalla presenza sia aggregata che puntiforme di questi edifici storici. Nell'ambito urbano storico, si è ritenuto di confermare la tutela assegnata dal PSC, poiché anche quando danneggiati, gli edifici hanno conservato integralmente l'assetto volumetrico originario, oltre che le *caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali*,
- per gli edifici del territorio rurale, fosse necessario confermare la tutela di PSC in tutti i casi in cui il fabbricato, pur avendo avuto danni, non fosse crollato e fosse quindi possibile riconoscere i connotati originari in modo da poterli ricomporre o quando facesse parte di una corte caratterizzata da più edifici tutelati non crollati, al fine di salvaguardare, insieme all'edificio, anche i caratteri dell'impianto urbanistico originario e le sue relazioni con il contesto di riferimento e in particolare con la vegetazione presente (filari e siepi), con la trama agricola del paesaggio circostante, con eventuali corsi d'acqua, con la viabilità di accesso e con la viabilità da cui il complesso edilizio risulta percepibile.

Si è in ogni caso considerato che l'orientamento fondamentale per valutare **quando si possa considerare decaduto il vincolo della pianificazione**, in relazione ai danni subiti con il sisma 2012, sia stato dettato in modo inequivocabile dal comma 1 dell'art. 12, dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, riproposto all'art. comma 3 dell'art. 6 "Edifici tutelati" della LR 16/2012, che recita:

La disciplina di tutela non trova inoltre applicazione per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50 per cento coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali.

La LR 16/2012 e s.m. affronta due questioni fondamentali:

- distingue molto chiaramente il fatto che l'edificio sia ubicato nel centro storico (o nei nuclei storici non urbani) o fuori da tale contesto,
- specifica, in modo molto dettagliato, le condizioni strutturali da considerare per valutare che l'edificio possa intendersi crollato, *avendo subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali* e che possa quindi considerarsi decaduto il vincolo di tutela.

La revisione operata a Bomporto **ha assunto questi due criteri per operare, in linea generale, una prima selezione degli edifici per i quali possa essere eliminato il vincolo di tutela del PSC.**

Un altro criterio utilizzato per considerare decaduto il vincolo della pianificazione, in relazione ai danni subiti con il sisma 2012, prende in considerazione la **combinazione di più fattori**: la vulnerabilità intrinseca ai fabbricati rurali minori, combinata con il minor valore storico-architettonico del bene, con la presenza di danni diffusi che rendono l'edificio ancora più vulnerabile, oltre che, in alcuni casi, con condizioni di abbandono.

La ricognizione effettuata attraverso i sopralluoghi sul posto, ancorché non all'interno degli edifici per ragioni di sicurezza e perché non accessibili in quanto non agibili e quindi non attualmente abitati/utilizzati, ha consentito di valutare puntualmente, oltre allo stato di danno, anche lo stato di degrado o abbandono.

In occasione della revisione della disciplina di tutela, si è infine colta l'occasione per provvedere alla correzione di alcuni errori materiali relativi ad edifici erroneamente classificati in sede di PSC o erroneamente non classificati dal PSC o di alcuni errori relativi alla individuazione cartografica, alla indicazione dell'indirizzo o dei riferimenti catastali o al testo delle note, necessariamente da rivedere anche alla luce del tempo trascorso dall'epoca dell'originario rilevamento e del sisma.

La **tavola del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione** riporta gli edifici di interesse storico-architettonico del territorio comunale soggetti a tutela dal PSC, **indicando la revisione effettuata**, tenendo distinte (con diversa grafia) le modifiche introdotte dal 1° stralcio rispetto a quelle introdotte dal 2° stralcio, ma riportandole comunque tutte, al fine di avere un quadro completo della revisione effettuata.

La tavola riporta anche i Beni Culturali soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, integrando quelli già indicati nel PSC, sulla base dei dati resi disponibili dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna.

Sulla base della revisione operata dal 2° stralcio del Piano della Ricostruzione:

- **sono state aggiornate le schede di classificazione degli edifici di cui è stato confermato il vincolo di tutela**, lasciando l'immagine originariamente presente nella scheda di PSC ed aggiungendo l'immagine post-sisma 2012 ed è stata aggiunta la scheda relativa ad una nuova classificazione,
- **è stato predisposto un fascicolo che raccoglie tutti i casi in cui sia stato eliminato il vincolo di PSC**, con una scheda identificativa per ciascun edificio, in cui è riportata

l'identificazione cartografica, l'immagine pre-sisma che era riportata originariamente nella scheda di PSC e alcune immagini dell'edificio nella condizione post-sisma 2012.

La **revisione della disciplina di tutela** è già stata operata con il 1° stralcio del Piano della Ricostruzione, attraverso la messa a punto di un apparato normativo nel PSC e nel RUE, in grado di disciplinare gli interventi, tenendo conto del fatto che, ancorché non crollati, gli edifici hanno comunque subito danni molto consistenti, salvaguardando il patrimonio edilizio nei suoi elementi fondamentali, che spesso vanno oltre la semplice conservazione del singolo manufatto.

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione si limita ad integrare l'apparato normativo del RUE alla luce delle ulteriori considerazioni che derivano dall'aver completato la ricognizione su tutti gli edifici soggetti a tutela e dall'applicazione delle norme introdotte con il 1° stralcio.

Ciò ha comportato alcune modifiche al RUE per semplificare la lettura delle norme ed evitare duplicazioni, per precisare modalità operative funzionali alla ricostruzione o alla introduzione di alcune norme necessarie al fine di agevolare la fase della ricostruzione.

La **revisione della disciplina di tutela** è rappresentata nella tavola del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione ed è riconducibile ai seguenti casi, articolati in due macro-gruppi, richiamati nella legenda della tavola del Piano della Ricostruzione:

Edifici per i quali viene confermato o previsto il vincolo di PSC:

BC	Beni Culturali soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
VC	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC
VC_C	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC (con modifiche nell'individuazione cartografica e/o nella scheda di classificazione)
VC_M	Edifici per i quali viene modificato il vincolo di PSC
V_C	Edifici per i quali viene previsto il vincolo di PSC (originariamente non classificati per errore materiale)

Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC:

R1	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)
R2	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)
R3	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

Gli esiti di tale revisione sono riportati anche in una tabella allegata in coda alla presente relazione che riporta, per ciascun edificio indagato, con riferimento al numero della Scheda di Classificazione, alcune informazioni specifiche (l'ambito urbanistico in cui ricade, la tutela originariamente prevista dal PSC, ecc.), oltre alla indicazione relativa alla conferma o alla eliminazione del vincolo di tutela del PSC, con riferimento alla legenda sopra riportata.

Le tabelle che seguono riportano:

- gli esiti della revisione della disciplina di tutela del PSC operata dal 2° stralcio del Piano della Ricostruzione,

2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC

	D.Lgs. 42/2004	RS	RCA	RCB	RCC	TOTALI		
BC	11					11	1	in CS
							6	in URB
							4	in TR
VC		13	7	159	96	275	12	in CS
							49	in URB
							214	in TR
VC_M		3		3	24	30	2	in URB
							28	in TR
								in CS
VC_C		12	3	17	8	40	4	in CS
							7	in URB
							29	in TR
Totale VC	11	28	10	179	128	356		
% sugli indagati	3%	7%	3%	47%	34%	93%		

Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC

R1						2	2		in CS
									in URB
								2	in TR
R2									in CS
									in URB
									in TR
R3				9	14	23	1	in CS	
							5	in URB	
							17	in TR	
Totale R	0	0	0	9	16	25			
% sugli indagati	0%	0%	0%	2%	4%	7%			
% sui tutelati dal PSC	0%	0%	0%	2%	3%	5%			

- gli esiti che, in totale, sono stati operati da 1° e 2° stralcio del Piano della Ricostruzione, con il quadro finale degli edifici che risultano soggetti a tutela dal PSC, a valle della revisione effettuata.

TOTALE ESITI DELLA REVISIONE OPERATA DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Edifici per i quali viene CONFERMATO il vincolo di PSC

	D.Lgs. 42/2004	RS	RCA	RCB	RCC	TOTALI		
BC	18					18	1	in CS
							10	in URB
							7	in TR
VC		14	15	218	124	371	18	in CS
							60	in URB
							293	in TR
VC_M		3		3	25	31		in CS
							2	in URB
							29	in TR
VC_C		12	4	27	11	54	4	in CS
							14	in URB
							36	in TR
Totali VC	18	29	19	248	160	474		
% sugli indagati	3%	6%	4%	47%	30%	90%		

Edifici per i quali viene ELIMINATO il vincolo di PSC

R1					1	3	4		in CS
									in URB
								4	in TR
R2					2	3	5		in CS
								2	in URB
								3	in TR
R3					17	26	43	1	in CS
								9	in URB
								33	in TR
Totali R	0	0	0	0	20	32	52		
% sugli indagati	0%	0%	0%	0%	4%	6%	10%		
% sui tutelati dal PSC (pre PdR)	0%	0%	0%	0%	4%	6%	10%		

In complesso, ad esito della revisione della disciplina di tutela operata dal 1° e 2° stralcio del Piano della Ricostruzione, gli edifici di interesse storico-architettonico tutelati dal PSC passano da 527 a 477 edifici (di cui 475 revisionati, a cui si aggiungono 3 edifici (schede nn. 649/RCA, 650/RCB, 651/RCB) e a cui si toglie un edificio la cui scheda è stata accorpata alla scheda di un altro edificio per agevolarne la lettura (scheda n. 93 accorpata

alla scheda n. 92). La revisione elimina la tutela da 52 edifici, corrispondenti al 10% degli edifici tutelati dal PSC.

La revisione comprende anche 2 edifici (119 e 120) a cui è stata corretta la perimetrazione e un edificio che è risultato essere soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che non sono qui conteggiati ma che sono comunque indicati nella tavola come modificati.

Dalla tabella sopra riportata si può sottolineare che, nel caso del Comune di Bomporto:

- la revisione della disciplina di tutela operata con il Piano della Ricostruzione ha confermato il 90% degli edifici tutelati dal PSC,
- nessun edificio di particolare interesse storico-architettonico-artistico (RCA) ha perduto il vincolo di tutela,
- l'eliminazione del vincolo di tutela degli edifici di interesse storico-architettonico, prevista per gli edifici crollati o demoliti per effetto di un'ordinanza di demolizione o per edifici in cui lo stato di danneggiamento fosse tale da rendere impossibile la ricomposizione dei connotati originari, oltre che per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per correzione di errori materiali, è limitata al 10% degli edifici tutelati dal PSC.

La tabella riportata in coda alla presente relazione riporta l'esito per tutti gli edifici oggetto del 1° e 2° stralcio del Piano della Ricostruzione.

2.3 MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI IN ATTUAZIONE DEL 2° STRALCIO DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

Il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione introduce le necessarie modifiche alla pianificazione urbanistica vigente, in applicazione della LR 16/2012 e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013.

In coerenza con l'art. 8 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013, il 2° stralcio del Piano della Ricostruzione è costituito dai seguenti elaborati:

- **Piano della Ricostruzione - 2° stralcio:**
 - Tav. 1a e 1b - Revisione della disciplina di tutela del PSC relativa agli edifici di interesse storico-architettonico
 - Relazione illustrativa
 - Norme di attuazione
 - Schede degli edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC
 - Valsat
- **Allegati al 2° stralcio del Piano della Ricostruzione:**
 - **PSC (Piano Strutturale Comunale)** - variante in adeguamento al 2° stralcio del Piano della Ricostruzione:
 - Tav. PSCT.1 a,b - Classificazione del territorio e sistema delle tutele (scala 1:10.000) - variante
 - Tav. PSC/T.2 a,b,c,d,e - PSC - Piano Strutturale Comunale - Invarianti del sistema insediativo storico (scala 1:5.000) - variante
 - Schede "Classificazione degli edifici e dei manufatti di interesse storico-architettonico" (PSC/C a,b,c) - variante
 - **RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio)** - variante in adeguamento al 2° stralcio del Piano della Ricostruzione:
 - RUE - Norme - variante
 - Tav. RUE/T a,b,c,d,e - Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale - (scala 1:5.000) - variante
 - RUE/cat - Attribuzione della classificazione del territorio urbanizzato alle particelle catastali - scala 1:2.000.

Gli Allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del 2° stralcio del PdR.

ALLEGATO

ESITI DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DI TUTELA

Legenda:

Edifici per i quali viene confermato o previsto il vincolo di PSC:

BC	Beni Culturali soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004
VC	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC
VC_C	Edifici per i quali viene confermato il vincolo di PSC (con modifiche nell'individuazione cartografica e/o nella scheda di classificazione)
VC_M	Edifici per i quali viene modificato il vincolo di PSC
V_C	Edifici per i quali viene previsto il vincolo di PSC (originariamente non classificati per errore materiale)

Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC:

R1	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto demoliti/da demolire per Ordinanza comunale di demolizione / demoliti in conseguenza del sisma 2012 / con Perizia Tecnica ai sensi della LR 16/2012 e s.m.)
R2	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (in quanto gravemente danneggiati dal sisma 2012)
R3	Edifici per i quali viene eliminato il vincolo di PSC (per condizioni di vulnerabilità e danno su edifici di minor pregio o per errata classificazione)

N. SCHEDA	CATEGORIA DI INTERVENTO ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL PSC	TERRITORIO IN CUI RICADE	ESITO SCHEDA AeDES	ESITO DELLA VERIFICA DELLA DISCIPLINA DI TUTELA PdR	CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA DAL PSC modificato dal PdR
2	RCC	TR	E	VC	RCC
4	RCB	TR	E	VC	RCB
5	RCB	TR	E	R2	-
6	RCC	TR	-	VC	RCC
7	RCC	TR	-	VC	RCC
8	RCB	TR	E	VC	RCB
10	RCB	TR	E	VC	RCB
11	RCC	TR	B	VC_C	RCC
12	RCC	TR	A	VC	RCC
13	RCC	TR	E	VC_C	RCC
14	RCB	TR	E	VC	RCB
15	RCC	TR	E/A	VC	RCC
16	RCC	TR	B	VC	RCC
17	RCB	TR	E	VC	RCB
18	RCC	TR	-	VC	RCC
20	RCC	TR	E/A	R1	-
21	RCC	TR	-	R1	-
22	RCC	TR	-	R1	-
24	RCC	TR	-	R3	-
25	RCC	TR	C	VC	RCC
27	RCB	TR	-	R3	-
29	RCB	TR	-	VC	RCB
30	RCB	TR	C	VC	RCB
31	RCB	TR	E	VC	RCB
32	RCB	TR	E	VC	RCB
34	RCC	TR	-	R3	-
36	RCB	TR	E	VC	RCB
37	RCC	TR	-	R2	-
38	RCC	TR	-	VC	RCC
39	RCB	TR	B	VC	RCB
40	RCC	TR	B	VC	RCC
41	RCB	TR	E	VC	RCB
42	RCC	TR	E	R2	-
43	RCB	TR	-	VC	RCB
44	RCB	TR	-	VC	RCB
47	RCC	TR	-	VC	RCC
48	RCC	TR	-	VC	RCC
49	RCC	TR	-	VC	RCC
51	RCB	TR	-	VC	RCB
52	RCC	TR	-	VC	RCC
53	RCC	TR	E	VC	RCC
55	RCB	TR	E	VC	RCB
56	RCB	TR	E	VC	RCB
57	RCC	TR	-	VC	RCC
58	RCB	TR	A	VC	RCB
60	RCB	TR	E	VC	RCB
61	RCC	TR	E	VC	RCC
62	RCB	TR	-	VC_C	RCB
63	RCC	TR	-	VC	RCC
64	RCB	TR	-	VC	RCB
65	RCB	TR	-	VC	RCB
66	RCC	TR	E	VC	RCC
67	RCB	TR	B	VC	RCB
68	RCC	TR	A	VC	RCC
69	RCC	TR	E	R3	-
70	RCC	TR	B	VC	RCC
71	RCB	TR	E	VC	RCB
72	RCB	TR	-	VC	RCB
73	RCB	TR	E	R3	-
74	RCC	TR	-	VC	RCC
75	RCB	TR	E	VC	RCB
77	RCC	TR	-	VC	RCC
78	RCC	TR	-	VC	RCC
81	RCC	TR	-	VC	RCC
83	RCB	URB	-	R3	-
84	RCC	TR	E	VC	RCC
85	RCB	URB	-	VC	RCB
86	RCB	TR	C	VC	RCB
87	RCB	URB	-	VC	RCB
88	RCC	URB	-	VC	RCC
89	RCA	TR	A	VC	RCA
90	RCB	URB	E/B/A	VC_C	RCB
91	RCB	TR	-	VC	RCB
92	RCB	URB	E/F(A)/A/- B/-	VC_C	RCB
94	RS	URB	-	VC	RS

N. SCHEDA	CATEGORIA DI INTERVENTO ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL PSC	TERRITORIO IN CUI RICADE	ESITO SCHEDA AeDES	ESITO DELLA VERIFICA DELLA DISCIPLINA DI TUTELA PdR	CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA DAL PSC modificato dal PdR
95	RS	URB	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
96	RCA	URB	F(B)	BC	V (D.Lgs.42/2004)
98	RCC	URB	E	VC	RCC
99	RCB	TR	-	VC	RCB
101	RCC	TR	-	VC	RCC
104	D.Lgs.42/2004	URB	B	BC	V (D.Lgs.42/2004)
105	D.Lgs.42/2004	URB	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
106	RCB	URB	E	VC_C	RCB
107	D.Lgs.42/2004	URB	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
108	RCB	TR	E	VC	RCB
110	RCC	TR	B	VC	RCC
111	D.Lgs.42/2004	URB	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
112	RCB	TR	A	VC	RCB
114	RCC	TR	E	VC	RCC
116	RCC	URB	-	VC_C	RCC
117	RCB	CS	-	VC	RCB
118	RCB	URB	B	VC	RCB
119	RCB	TR	E	VC_C	RCB
120	RCB	TR	E	VC_C	RCB
121	RCC	TR	-	VC	RCC
127	RCB	CS	-	VC	RCB
128	RCB	CS	-	VC	RCB
129	RCB	CS	C	VC	RCB
130	RCB	CS	E/A/-	VC	RCB
131	RCB	TR	E	VC	RCB
132	RCC	TR	-	VC	RCC
134	RCC	TR	C	VC	RCC
136	RCB	TR	E/A	VC_C	RCB
137	RCA	URB	E	VC	RCA
138	RCC	URB	-	VC_C	RCC
139	RCB	URB	E	VC_C	RCB
140	RCB	TR	-	VC	RCB
141	RCB	TR	-	VC	RCB
142	RCB	TR	-	VC	RCB
143	RCC	TR	-	VC	RCC
144	RCB	URB	-	VC	RCB
145	RCB	URB	A	VC_C	RCB
146	RCB	TR	-	VC	RCB
147	RCC	TR	-	VC	RCC
148	RCA	TR	-	VC	RCA
149	D.Lgs.42/2004	URB	E	BC	V (D.Lgs.42/2004)
150	RCA	URB	E	VC	RCA
151	RCC	URB	-	R2	-
152	RCC	URB	-	VC	RCC
153	RCC	URB	-	VC_C	RCC
154	RCB	URB	E	VC_C	RCB
155	RCB	TR	-	VC	RCB
156	RCA	URB	A	VC	RCA
157	RCB	URB	A	VC_C	RCB
158	RCB	URB	E	R3	-
159	RCC	TR	-	VC	RCC
160	RCC	TR	-	VC	RCC
161	RCA	URB	-	VC	RCA
162	RS	URB	-	VC	RS
163	RCC	URB	E	VC	RCC
164	RCB	TR	-	VC	RCB
165	RCC	TR	-	VC	RCC
166	RCB	TR	-	VC	RCB
168	RCC	TR	E	R3	-
169	RCC	TR	-	VC	RCC
171	RCC	TR	A/-	R3	-
172	RCB	TR	A/-	VC	RCB
173	RCB	TR	B	VC	RCB
174	RCB	TR	C	VC	RCB
175	RCB	TR	E	VC	RCB
176	RCC	TR	-	R3	-
177	RCB	TR	-	VC	RCB
181	RCB	TR	-	VC_C	RCB
182	RCB	TR	E/A	R3	-
183	RCB	TR	A/-	VC_C	RCB
184	RCB	TR	-	VC	RCB
186	RCB	TR	C	VC	RCB
188	RCC	TR	E	R3	-
189	RCC	TR	-	R3	-
190	RCC	TR	B	VC	RCC
191	RCB	TR	-	R3	-

N. SCHEDA	CATEGORIA DI INTERVENTO ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL PSC	TERRITORIO IN CUI RICADE	ESITO SCHEDA AeDES	ESITO DELLA VERIFICA DELLA DISCIPLINA DI TUTELA PdR	CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA DAL PSC modificato dal PdR
192	RCB	TR	-	VC	RCB
193	RCC	TR	-	VC	RCC
194	RCC	TR	-	VC	RCC
195	RCA	TR	E	VC	RCA
196	RCB	TR	-	VC_C	RCB
197	RCB	TR	-	VC_C	RCB
198	RCC	TR	-	VC	RCC
199	RCB	TR	-	VC	RCB
201	RCC	TR	-	VC	RCC
202	RCB	TR	-	VC	RCB
203	RCB	TR	-	VC	RCB
205	RCC	TR	-	VC	RCC
206	RCC	TR	-	R3	-
207	RCB	TR	E	R3	-
208	RCC	TR	-	R3	-
209	RCC	TR	E	R3	-
210	RCB	TR	E	VC	RCB
212	RCC	TR	-	VC	RCC
214	RCC	TR	-	VC	RCC
218	RCB	TR	-	R3	-
219	RCC	TR	E	VC	RCC
220	RCB	TR	-	VC	RCB
221	RCC	TR	-	VC	RCC
223	RCC	TR	-	VC	RCC
224	RCC	TR	E	R3	-
226	RCB	TR	A	VC	RCB
228	RCB	TR	-	VC	RCB
229	RCB	TR	-	VC	RCB
230	RCA	TR	E	VC	RCA
231	RCA	TR	A	VC_C	RCA
232	RCA	TR	A	VC_C	RCA
233	RCA	TR	E	VC_C	RCA
234	RCA	TR	A	VC_C	RCA
235	RCB	TR	-	VC	RCB
236	RCB	TR	-	VC	RCB
238	RCC	TR	-	VC	RCC
239	RCC	TR	-	VC	RCC
240	RCC	TR	A	VC	RCC
242	RCB	TR	E	R3	-
243	RCC	TR	E	R3	-
244	RCB	TR	-	VC	RCB
245	RCB	TR	-	VC	RCB
246	RCB	TR	E	VC	RCB
247	RCC	TR	B	VC	RCC
249	RCB	TR	E	VC	RCB
250	RCB	TR	-	VC	RCB
251	RCC	TR	-	R3	-
253	RCB	TR	-	VC	RCB
255	RCB	TR	-	VC	RCB
256	RCB	TR	-	VC	RCB
257	RCC	TR	-	VC	RCC
258	RCC	TR	-	VC	RCC
259	RCC	TR	A	VC	RCC
263	RCB	TR	-	VC	RCB
264	RCC	TR	-	VC	RCC
265	RCC	TR	-	VC_M	RCB
266	RCC	TR	E	R3	-
267	RCB	TR	-	VC	RCB
269	RCC	URB	-	R3	-
270	RCB	URB	-	VC	RCB
271	RCB	URB	E	VC	RCB
272	RCB	TR	-	VC	RCB
273	RCB	URB	-	VC	RCB
274	RCB	URB	-	VC	RCB
275	RCC	URB	-	VC	RCC
276	RCB	TR	-	VC	RCB
277	RCC	TR	E	VC	RCC
278	RCB	TR	A	VC	RCB
280	RCA	TR	-	VC	RCA
281	RCB	TR	E/-	VC	RCB
282	RCC	TR	-	VC	RCC
283	RCC	TR	-	VC	RCC
284	RCB	TR	A	VC	RCB
285	RCC	TR	-	VC	RCC
287	RCB	TR	E	VC	RCB
288	RCC	TR	E	VC	RCC

N. SCHEDA	CATEGORIA DI INTERVENTO ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL PSC	TERRITORIO IN CUI RICADE	ESITO SCHEDA AeDES	ESITO DELLA VERIFICA DELLA DISCIPLINA DI TUTELA PdR	CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA DAL PSC modificato dal PdR
290	RCB	TR	-	VC	RCB
291	RCC	TR	E	VC	RCC
292	RCB	TR	-	VC	RCB
295	RCB	URB	B/-	R3	-
296	RCB	TR	-	VC	RCB
297	RCC	TR	E	VC	RCC
298	RCB	TR	A	VC_C	RCB
299	RCB	TR	A	VC	RCB
300	RCB	TR	-	VC_C	RCB
301	RCC	TR	-	VC_C	RCC
302	RCC	TR	-	R3	-
303	RCB	TR	E	VC	RCB
305	RCB	TR	-	VC	RCB
306	RCB	TR	-	VC	RCB
308	RCC	TR	-	VC	RCC
309	RCA	TR	E	VC	RCA
310	RCB	TR	A	VC_C	RCB
311	RCB	TR	-	VC_C	RCB
312	RS	TR	-	VC	RS
313	RCB	TR	A	VC	RCB
315	RCB	TR	B	VC	RCB
316	RCB	TR	-	VC	RCB
317	RCC	TR	-	R3	-
319	RCC	TR	-	R3	-
320	RCC	TR	E	VC	RCC
321	RCC	TR	-	VC	RCC
322	RCB	TR	-	VC	RCB
323	RCB	TR	A/-	VC_C	RCB
324	RCB	TR	-	VC_M	RCC
325	RCB	TR	-	VC	RCB
326	RCB	TR	-	VC_M	RCC
327	RCC	TR	-	R3	-
328	RCB	URB	-	VC	RCB
329	RCB	TR	E	VC	RCB
330	RCB	TR	E	VC	RCB
331	RCC	TR	-	VC	RCC
332	RCC	TR	-	VC	RCC
333	RCB	TR	-	VC	RCB
334	RCB	URB	-	VC	RCB
335	RCB	TR	E	VC	RCB
336	RCB	TR	-	VC	RCB
337	RCC	TR	-	VC_M	RCB
339	RCB	URB	-	VC	RCB
340	RCB	URB	-	VC	RCB
341	RCA	URB	-	VC	RCA
342	RCB	TR	-	VC	RCB
343	RCC	TR	-	VC	RCC
344	RCC	TR	-	VC	RCC
345	RCB	TR	-	VC_M	RCC
346	RCC	TR	-	VC	RCC
347	RCC	TR	-	VC	RCC
348	RCC	TR	-	VC	RCC
349	RCB	TR	-	VC	RCB
350	RCC	TR	-	VC	RCC
352	RCB	URB	-	VC	RCB
353	RCB	URB	-	VC	RCB
354	RCB	URB	-	VC	RCB
355	RCB	URB	-	VC	RCB
358	RCB	TR	A	VC_M	RCC
359	RCB	TR	E	VC	RCB
360	RCB	TR	E	VC	RCB
362	RCC	TR	C	VC	RCC
364	RCC	URB	E	R3	-
365	RCB	URB	-	VC	RCB
366	RCB	TR	-	VC_M	RCC
367	RCC	TR	-	VC	RCC
368	RCB	URB	E	VC	RCB
369	RCB	TR	-	R3	-
372	RCC	TR	-	R3	-
373	RCC	TR	-	R3	-
374	RCB	URB	B	VC	RCB
375	RCB	TR	-	VC_M	RCC
376	RCC	TR	-	VC	RCC
377	RCB	TR	-	VC	RCB
378	RCC	TR	-	VC	RCC
379	RCB	TR	A	VC_M	RCC

N. SCHEDA	CATEGORIA DI INTERVENTO ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL PSC	TERRITORIO IN CUI RICADE	ESITO SCHEDA AeDES	ESITO DELLA VERIFICA DELLA DISCIPLINA DI TUTELA PdR	CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA DAL PSC modificato dal PdR
380	RCC	TR	-	VC	RCC
381	RCB	TR	-	VC_M	RCC
382	RCB	URB	E	R3	-
383	RCB	URB	-	R3	-
384	RCB	URB	-	R3	-
385	D.Lgs.42/2004	URB	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
386	RCB	URB	-	VC_M	RS
387	RCB	URB	-	VC	RCB
388	RCC	URB	-	VC	RCC
389	RCC	TR	-	VC	RCC
390	RCB	URB	-	VC	RCB
391	RCC	URB	-	VC_C	RCC
392	RCA	URB	-	VC	RCA
393	RCB	URB	-	VC_C	RCB
394	RCB	URB	-	VC_M	RCC
395	RCB	TR	-	VC	RCB
396	RCB	TR	-	VC	RCB
397	RCB	TR	-	VC	RCB
398	RCC	TR	-	VC	RCC
399	RCB	TR	-	VC	RCB
400	RCC	TR	-	VC_M	RCB
403	RCB	URB	-	VC	RCB
404	RCB	URB	E/-	VC	RCB
405	RCB	TR	E	VC_M	RCC
407	RCC	TR	-	VC	RCC
409	RCB	TR	-	VC_C	RCB
410	RCB	TR	-	VC	RCB
412	RCB	TR	-	VC	RCB
413	RCC	TR	-	VC	RCC
415	RCC	TR	E	R3	-
416	RCB	TR	-	VC_M	RCC
418	RS	URB	-	VC	RS
419	RCB	TR	-	VC	RCB
420	RCB	TR	-	VC	RCB
421	RCB	TR	B	VC	RCB
422	RCC	TR	-	VC	RCC
423	RCC	TR	-	VC	RCC
424	RCB	TR	-	VC	RCB
425	RCB	TR	-	VC_M	RCC
428	RCB	URB	A	VC	RCB
429	RCB	URB	-	VC	RCB
431	RCB	TR	-	VC	RCB
432	RCB	TR	-	VC	RCB
434	RCC	TR	-	VC	RCC
435	RCB	TR	-	VC	RCB
436	RCB	TR	-	VC_M	RCC
437	RCB	TR	-	VC_M	RCC
438	RCC	TR	-	VC	RCC
439	RCB	TR	C	VC	RCB
440	RCB	TR	E	VC	RCB
441	RCB	TR	C	VC	RCB
442	RCB	TR	-	VC	RCB
443	RCB	TR	E	VC	RCB
444	D.Lgs.42/2004	TR	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
445	D.Lgs.42/2004	TR	E	BC	V (D.Lgs.42/2004)
446	D.Lgs.42/2004	TR	E/-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
447	D.Lgs.42/2004	TR	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
448	D.Lgs.42/2004	TR	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
449	D.Lgs.42/2004	TR	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
450	D.Lgs.42/2004	TR	C	BC	V (D.Lgs.42/2004)
451	RCC	TR	A	VC	RCC
453	RCC	TR	-	VC	RCC
454	RCB	TR	E	R1	-
455	RCB	TR	A	VC	RCB
457	RCB	TR	E	VC	RCB
458	RCB	TR	E	VC	RCB
461	RCC	TR	-	VC	RCC
464	RCB	TR	-	VC	RCB
465	RCB	TR	-	VC	RCB
466	RCB	TR	-	VC	RCB
468	RCC	TR	-	VC_C	RCC
469	RCA	TR	C	VC	RCA
470	RCB	TR	-	VC_C	RCB
471	RCB	TR	-	VC_C	RCB
472	RCB	TR	-	VC	RCB
473	RCB	TR	-	VC	RCB

N. SCHEDA	CATEGORIA DI INTERVENTO ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL PSC	TERRITORIO IN CUI RICADE	ESITO SCHEDA AeDES	ESITO DELLA VERIFICA DELLA DISCIPLINA DI TUTELA PdR	CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA DAL PSC modificato dal PdR
474	RCC	TR	-	VC	RCC
475	RCB	TR	-	VC	RCB
480	RCC	TR	-	VC	RCC
481	RCC	TR	E	VC	RCC
482	RCB	TR	-	VC	RCB
483	RCB	TR	-	VC	RCB
485	RCC	TR	-	VC	RCC
486	RCB	TR	-	VC_M	RCC
487	RCB	TR	-	VC	RCB
488	RCB	TR	-	VC	RCB
489	RCB	TR	-	VC	RCB
490	RCC	TR	-	VC	RCC
491	RCB	TR	-	VC	RCB
496	RS	TR	-	VC	RS
497	RCB	URB	-	VC	RCB
498	RCB	URB	-	VC	RCB
499	RCC	URB	-	VC	RCC
501	RCB	URB	E	VC_C	RCB
502	RCB	URB	-	VC	RCB
503	RCB	URB	-	VC	RCB
504	RCB	URB	-	VC	RCB
505	RCB	URB	-	VC	RCB
506	RCB	URB	-	VC	RCB
507	D.Lgs.42/2004	URB	E	BC	V (D.Lgs.42/2004)
508	RCB	URB	-	VC	RCB
509	RS	URB	-	VC	RS
510	RCB	CS	-	R3	-
511	RCB	CS	-	VC	RCB
512	RCB	CS	B	VC	RCB
513	RS	CS	-	VC_C	RS
514	RCA	CS	E	VC	RCA
515	RS	CS	B/A/-	VC	RS
516	D.Lgs.42/2004	CS	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
517	RCB	CS	A/-	VC	RCB
518	RCB	CS	B	VC	RCB
519	RCB	CS	-	VC	RCB
520	RCB	CS	-	VC_C	RCB
521	RCB	CS	-	VC_C	RCB
523	RS	CS	-	VC_C	RS
524	RCB	CS	-	VC	RCB
525	RCB	CS	-	VC	RCB
526	RCB	CS	-	VC	RCB
527	RCB	CS	-	VC	RCB
528	RCB	CS	-	VC	RCB
529	RCB	CS	-	VC	RCB
530	RCC	TR	E	R3	-
531	RCC	TR	-	R3	-
532	RCB	URB	-	VC	RCB
533	RCB	URB	-	VC	RCB
534	RCB	URB	A	R3	-
535	RCB	URB	B/-	VC	RCB
536	RCB	TR	-	VC	RCB
537	RCB	TR	-	VC_M	RCC
540	RCB	TR	-	VC	RCB
541	RCC	TR	E	VC	RCC
542	RCB	URB	A	VC	RCB
543	RCB	URB	A	VC	RCB
544	RCC	TR	-	VC	RCC
545	RCC	TR	-	VC	RCC
547	RCB	URB	E	R2	-
548	RCB	TR	-	VC_M	RCC
549	RCC	TR	-	VC_C	RCC
550	RCB	TR	A	VC_M	RCC
551	RCB	TR	-	VC	RCB
552	RCB	TR	-	VC	RCB
553	RCC	TR	-	VC	RCC
555	RCB	URB	A	VC	RCB
556	RCB	TR	-	VC	RCB
557	RCB	TR	-	VC_M	RCC
558	D.Lgs.42/2004	URB	-	BC	V (D.Lgs.42/2004)
559	RCB	TR	-	VC	RCB
560	RCB	TR	-	VC_M	RCC
561	RCB	URB	-	VC	RCB
562	RCC	URB	-	VC	RCC
564	RCB	TR	-	VC	RCB
565	RCC	TR	-	VC	RCC

N. SCHEDA	CATEGORIA DI INTERVENTO ORIGINARIAMENTE PREVISTA DAL PSC	TERRITORIO IN CUI RICADE	ESITO SCHEDA AeDES	ESITO DELLA VERIFICA DELLA DISCIPLINA DI TUTELA PdR	CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA DAL PSC modificato dal PdR
566	RCB	TR	-	VC_M	RCC
567	RCB	TR	-	VC	RCB
568	RCC	TR	-	VC	RCC
569	RCB	TR	-	VC	RCB
570	RCB	TR	-	VC	RCB
571	RCC	TR	-	VC	RCC
573	RCB	TR	-	VC_M	RCC
575	RCB	TR	E	VC	RCB
576	RCB	TR	-	VC	RCB
577	RCC	TR	-	VC	RCC
578	RCC	TR	-	VC	RCC
579	RCB	TR	-	VC_M	RCC
581	RCB	TR	B	VC	RCB
582	RCB	TR	E	VC	RCB
583	RCB	TR	-	VC	RCB
584	RCB	TR	-	VC	RCB
585	RCC	TR	-	VC	RCC
586	RCB	TR	-	VC	RCB
587	RCB	TR	-	VC	RCB
588	RCB	TR	-	VC	RCB
589	RCB	TR	-	VC	RCB
590	RCB	TR	-	VC	RCB
591	RCB	TR	-	VC	RCB
592	RCC	TR	-	VC	RCC
593	RCC	TR	-	VC	RCC
594	RCB	TR	-	VC	RCB
595	RCC	TR	-	VC	RCC
596	RCB	TR	-	VC	RCB
597	RCB	TR	-	VC	RCB
598	RCC	TR	-	VC	RCC
599	RCB	TR	-	VC	RCB
600	RCB	TR	-	VC	RCB
602	RCB	TR	E	VC	RCB
603	RCC	TR	-	VC	RCC
604	RCB	TR	-	VC	RCB
605	RCC	TR	B	VC	RCC
606	RCB	TR	-	R3	-
608	RCB	TR	-	VC	RCB
609	RCB	TR	-	VC	RCB
611	RCB	TR	-	VC_M	RCC
613	RCB	TR	-	VC	RCB
614	RCB	TR	-	VC	RCB
615	RCB	TR	-	VC	RCB
616	RCC	TR	-	VC	RCC
620	RCB	TR	-	VC	RCB
621	RCC	TR	-	VC	RCC
623	RCB	TR	-	VC_M	RCC
624	RCC	TR	-	VC	RCC
626	RCC	TR	-	VC_C	RCC
627	RS	TR	-	VC_C	RS
628	RS	TR	-	VC_C	RS
629	RS	TR	-	VC_C	RS
630	RS	TR	-	VC_C	RS
631	RS	TR	-	VC_C	RS
632	RS	TR	-	VC_C	RS
633	RS	TR	-	VC_C	RS
634	RS	TR	-	VC_C	RS
635	RCA	URB	E	VC	RCA
636	RS	TR	-	VC	RS
637	RS	URB	-	VC	RS
638	RS	TR	-	VC_C	RS
639	RS	TR	-	VC_C	RS
640	RS	TR	-	VC	RS
641	RS	TR	-	VC	RS
642	RS	TR	-	VC	RS
643	RS	TR	-	VC	RS
644	RS	TR	-	VC	RS
645	RCB	TR	-	VC_M	RS
646	RCB	TR	-	VC_M	RS
647	RCC	URB	E	VC_C	RCC
648	RCC	TR	-	VC	RCC
649	-	URB	E	V_C	RCA
650	-	URB	A/-	V_C	RCB
651	-	URB	-	V_C	RCB